



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 33 del 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19:30, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. Avv. ROSSI CHIARA il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	FABEMOLI FABIO	SI	NO
3	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
4	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
5	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
6	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
7	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
8	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
9	ROSSI CHIARA	SI	NO
10	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
11	ULIVI RICCARDO	SI	NO
12	URGESI CARLA	SI	NO
13	VITALE GIUSEPPE	SI	NO

Presenti 13 Assenti 0

Partecipano l'assessore esterno Ambrogio Elvira e Manini Erika.

Partecipa Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 in data 29/5/2017 con la quale era stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 100 in data 16 giugno 2017, ha integrato e modificato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;



CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Soncino -9 dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RTENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per la dismissione delle sottoindicate partecipazioni:

- società Soncino Sviluppo srl per la quale necessita il completamento della procedura di liquidazione già avviata;

- Banca Etica per la quale si procederà all'alienazione delle quote possedute.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 6 del 30/4/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'emendamento protocollato in data odierna da parte del Responsabile di servizio, legato alla comunicazione di SCRP che aveva dimenticato di segnalare la partecipazione indiretta in Reindustria srl.



Posto in votazione l'emendamento allegato sotto la lett. B) viene approvato all'unanimità dei presenti e votanti;

Posto in votazione il testo emendato;

Con voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 4 (Moro, Lombardi, Ulivi e Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, emendata come da allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere alla dismissione delle seguenti partecipazioni:

- *Società Soncino Sviluppo srl* per la quale necessita il completamento della procedura di liquidazione già avviata;
 - *Banca Etica* per la quale si procederà all'alienazione delle quote possedute.

III. di alienare le seguenti partecipazioni mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P.:

Banca Etica; alle seguenti condizioni: quota di partecipazione dello 0,0032%;

IV di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

V. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

VII. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella Banca Etica, in conformità ai criteri sopra indicati;

IX. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

X. Di dare altresì atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente assunta in data 29/5/2017 n. 18;

XI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

XII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

XIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione:

consiglieri presenti e votanti nr. 13, voti favorevoli nr. 9, astenuti nr. 4 (Moro, Ulivi, Lombardi, Urgesi).



VERBALE DEGLI INTERVENTI

allegato alla deliberazione del C.C. n. 33 del 26/09/2017

Il Sindaco illustra il punto all'odg. dichiarando che viene confermato quanto già deliberato a maggio.

Comunica e illustra l'emendamento protocollato in data odierna da parte del Responsabile di servizio, legato alla comunicazione di SCRP che aveva dimenticato di segnalare la partecipazione indiretta in Reindustria srl.

Propone di votare prima l'emendamento e poi il testo emendato.

Informa dell'incontro con il dr. Piero Cattaneo di Banca Etica per verificare la possibilità di mantenere le azioni di Banca Etica, ma la valutazione dell'Amministrazione è che non ci siano le condizioni.

Abbiamo per il momento mantenuto la partecipazione in SCRP, in Padania e nel Consorzio Forestale Padano.

Cons. Urgesi: voto favorevole all'emendamento, di astensione sulla delibera. Sono d'accordo nel mantenere la partecipazione nel Consorzio Forestale Padano perchè fornisce gli alberi per ogni nuovo nato.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Avv. ROSSI CHIARA

Il Segretario
F.to Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 12/10/2017
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to **BERTOCCHI GIOVANNA**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 22/10/2017

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,
16/10/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to **BERTOCCHI GIOVANNA**

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Soncino
16/10/2017

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Rosti



COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE
RELAZIONE TECNICA

A. Premesse

La presente relazione viene redatta in ossequio ai disposti del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica.

Ai sensi del predetto D.Lgs le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Pertanto il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4. c. 2 del D.Lgs. e più precisamente:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50/16

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50/16

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/16.



Per effetto dell'art. 24 del D.Lgs 175/16 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che devono essere alienate.

Devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del citato D.Lgs, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 175/16;

non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/16., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 20, c. 2 del D.Lgs 175/16

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs 175/16, sopra citato

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs 175/16.

Il Comune di SONCINO partecipa direttamente alle seguenti società:

-Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A., nella misura del 3,61%;

-Padania Acque S.p.A., nella misura di 23.477 azioni pari al 0,03617 %

-Soncino Sviluppo S.r.l, nella misura del 99,72%

-Società Cooperativa "Banca Etica", nella misura del 0,0032%

- Consorzio Forestale Padano, nella misura del 1,6368.

B. Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in prosieguo anche SCRCP S.p.A.)

La società, a capitale sociale pubblico totalitario, ha assunto l'odierna ragione sociale a seguito della riorganizzazione societaria del Consorzio Cremasco S.p.A., consistente nello scorporo e conferimento a S.C.S. S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi pubblici locali e nell'attribuzione alla ridenominata SCRCP S.p.A. del ruolo di società patrimoniale e di gestione delle reti per conto dei Comuni del Cremasco, ai sensi dell'allora vigente art. 113, commi 2 e 13, D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, SCRCP S.p.A. ha per oggetto, in particolare: *"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili ed immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]"; "b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a)"; c) "l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a)"; "d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]"*.

In virtù del predetto art. 2 dello statuto di SCRCP S.p.A., *"la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta per conto, in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti"*, posto che il penultimo comma del citato art. 2 dello statuto societario dispone, altresì, che *"la società potrà, infine, assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo"*.

Per il tramite SCRCP S.p.A., il Comune di Soncino è indirettamente partecipante alle seguenti società:

-SCS Servizi Locali s.r.l., partecipata da SCRCP S.p.A. nella misura del 65,01% e da Cremasca Servizi s.r.l. per il restante 34,99%; inoltre, che SCS Servizi Locali s.r.l. possiede il 52% del capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l. (il cui restante 48% fa capo al *partner* industriale Cofely Reti e Calore s.r.l.), società operante nel campo del teleriscaldamento mediante un centrale di cogenerazione ed una rete a servizio di parte del territorio comunale di Crema;



-**Consorzio Informatica e Territorio – Consorzio IT. s.r.l.**, nella misura del 90% del capitale sociale (il restante 10% è partecipato da Padania Acque S.p.A.), società operante nella gestione di sistemi informativi per conto dei Comuni soci di SCRIP S.p.A., nonché di Padania Acque;

-**Biofor Energia s.r.l.**, società pubblico-privata, partecipata da SCRIP S.p.A. per il 50%, titolare e gestore di un impianto, sito in Castelleone, per la produzione di energia elettrica da biomasse (frazione umida da raccolta rifiuti urbani, liquami animali, rifiuti agro-alimentari, insilato di mais);

-**S.C.S. S.r.l.**, partecipata da SCRIP S.p.A. nella misura del 65% del capitale sociale e da Cremasca Servizi s.r.l., *holding* del Comune di Crema, per il restante 35%; è la società veicolo attraverso cui SCRIP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l. detengono la partecipazione del 9,047% nel capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e aderiscono al patto parasociale (di durata quinquennale, rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 12 mesi) siglato il 30 giugno 2010 con gli altri soci fondatori della stessa **Linea Group Holding S.p.A.** (A.E.M. Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A. e Cogeme S.p.A.); le pattuizioni contenute nel summenzionato patto parasociale regolano le procedure di nomina degli organi sociali e degli altri organismi di coordinamento istituiti tra i firmatari sul presupposto della suddivisione del capitale tra cinque azionisti, attribuendo la qualifica di “Quinto Azionista” ad S.C.S. s.r.l.; alla luce dell’art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A. ogni atto di trasferimento delle azioni, anche per effetto di operazioni di conferimento, fusione, scissione, è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci.

C. Padania Acque S.p.A.

La società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita a seguito della fusione con Padania Acque Gestione spa.

L’assemblea straordinaria degli azionisti del 7 settembre 2015 approvando il progetto di fusione per incorporazione di “Padania Acque Gestione S.p.A.” ha deliberato, subordinatamente al perfezionamento della detta fusione, un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, per massimi € 1.610.048,96 mediante l’emissione di massime n. 3.096.248 azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in sottoscrizione ai soggetti titolari delle opzioni contrattuali di acquisto e riacquisto delle azioni proprie di “Padania Acque Gestione S.p.A.” annullate o per effetto della fusione.

La società ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell’acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi

amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;

commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;

studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;

progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.

la raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

D. Soncino Sviluppo S.r.l.

La società, a capitale interamente pubblico, è stata inizialmente costituita con atto del Notaio Luigi Ferrigno n. Rep. 94183 di trasformazione in società a responsabilità limitata a socio unico della preesistente Azienda per lo Sviluppo Produttivo.

Successivamente:

-in data 16/09/2003 – Rep. 1382 - il Comune di Soncino ha ceduto 500 quote al Comune di Casaletto di Sopra – pari allo 0,05% del capitale sociale;

-in data 30/10/2003 – Rep. 1386 - il Comune di Soncino ha ceduto 300 quote al Comune di Ticengo - pari allo 0,03% del capitale sociale;

-in data 12/03/2004 – Rep. 1402 - il Comune di Soncino ha ceduto 1000 quote al Comune di Offanengo - pari allo 0,10% del capitale sociale;

-in data 17/03/2004 – Rep. 1404 - il Comune di Soncino ha ceduto 1000 quote al Comune di Romanengo - pari allo 0,10% del capitale sociale.

A seguito delle suddette cessioni di quote, il Comune di Soncino detiene il 99,72% del Capitale Sociale.



Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, Soncino Sviluppo s.r.l ha per oggetto di provvedere:

- a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale;
- b) all'acquisizione di aree ed immobili occorrenti per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;
- c) a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini della attrezzatura della zona e della localizzazione industriale ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865;
- d) alla vendita ed alla cessione in uso delle aree e degli impianti;
- e) alla creazione dei servizi sussidiari che possano interessare le nuove iniziative industriali;
- f) a promuovere mediante interventi incentivi e a svolgere ogni attività che possa essere utile per facilitare l'insediamento di impianti industriali nel territorio.
- g) alla promozione ed allo sviluppo di attività immobiliari ivi compresi l'edificazione e la costruzione in genere anche a mezzo di appalto a terzi, la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, l'affitto, la locazione, la conduzione e la gestione di immobili civili, industriali, commerciali, rurali e turistico-alberghieri, la compravendita di aree e immobili oggetto di diritti perequativi o vendita del diritto perequativo.

La società può inoltre eseguire ogni altro servizio pubblico locale, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti o opere specifiche, sia direttamente che indirettamente.

La società può realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale o ad esso connesso o complementare, direttamente o, per quanto ammesso dalle leggi, a mezzo di controllate, collegate e partecipate sia di diritto pubblico che privato o in qualsiasi altra forma.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili, a giudizio dell'organo amministrativo, per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, inoltre, contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati.

I rapporti operativi fra la società ed i soci, saranno disciplinati da appositi contratti di servizio (o convenzioni) stipulati a cura dei rispettivi legali rappresentanti o chi per essi.

La società può altresì svolgere attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle proprie attività istituzionali, ivi compreso, a titolo meramente indicativo (e non esaustivo) il fornire consulenza, assistenza e servizi nei settori sopra indicati, elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a soggetti terzi e assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche.

Può partecipare ad appalti e concessioni di servizi pubblici da parte di terzi enti locali, sussistendo i già richiamati requisiti di legge.

Nell'Assemblea Straordinaria del 15 Novembre 2013 è stata deliberata la messa in liquidazione di Soncino Sviluppo S.r.l. in quanto ricorrevano i presupposti per la messa in liquidazione obbligatoria ai sensi del D.L. 78/2010, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 138/2011.

E. Società Cooperativa "Banca Etica":

In attuazione dell'indirizzo deliberato con deliberazione nr. 45 del 30/06/2000 si è provveduto ad acquisire n. 30 quote della Società Cooperativa "Banca Etica".

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività.

La Società Cooperativa per azioni "Banca Etica" è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica.

F. Consorzio Forestale Padano

Con deliberazione n. 50 in data 1/10/2002 il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione al Consorzio Forestale Padano.

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento della produzione agro-forestale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti sia nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese associate, con particolare riguardo alle golene dei fiumi, ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico ed ai terreni rimboschivi anche tramite normative quali il set-aside, alle zone destinate a parco e vocate all'arboricoltura produttiva, sia nei confronti di tutti coloro, enti pubblici e privati, che ne facciano esplicita richiesta.

G. Conclusioni

Si specifica che le linee di indirizzo esposte nel piano operativo di razionalizzazione dovranno trovare attuazione di concerto con gli altri Enti locali soci, diretti ed indiretti, delle medesime partecipate, e dunque attraverso l'esercizio coordinato delle prerogative correlate allo *status* di soci, previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi d'autorizzazione, ed in specie l'approvazione delle deliberazioni consiliari, nel quadro delle competenze fissate dall'art. 42, D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo al mantenimento, dismissione o, comunque, razionalizzazione, delle partecipazioni societarie (anche avuto riguardo all'art. 3, commi 27 e ss., legge 244/2007), nonché all'organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali, tenuto conto delle potestà assegnate agli enti di governo d'ambito in forza dell'art. 3bis,



comma 1bis, legge 148/2011, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 1, comma 609, legge 190/2014.

In particolare :


le società SCRP, Padania Acque ed il Consorzio Forestale Padano, in ragione della tipologia di attività da esse svolte, soddisfano i requisiti di cui al D.Lgs. citato;

la società Soncino Sviluppo srl necessita il completamento della procedura di liquidazione già avviata;

relativamente alla Banca Etica si procederà all'alienazione delle quote possedute.

Soncino 19 settembre 2017

Il responsabile dell'area tecnica
Ing. Rossi Giovanni

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Soncino, 26-9-2017
Prot. 10608

COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

EMENDAMENTO ALLA RELAZIONE TECNICA

A seguito di comunicazione di rettifica pervenuta da SCRP si indica quale partecipazione aggiuntiva detenuta dalla stessa la quota di **Reindustria srl** detenuta

Pertanto il punto B della relazione deve intendersi così rettificato:

B. Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in prosieguo anche SCRP S.p.A.)

Per il tramite SCRP S.p.A., il Comune di Soncino è indirettamente partecipante alle seguenti società:

-SCS Servizi Locali s.r.l., partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65,01% e da Cremasca Servizi s.r.l. per il restante 34,99%; inoltre, che SCS Servizi Locali s.r.l. possiede il 52% del capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l. (il cui restante 48% fa capo al *partner* industriale Cofely Reti e Calore s.r.l.), società operante nel campo del teleriscaldamento mediante un centrale di cogenerazione ed una rete a servizio di parte del territorio comunale di Crema;

-Consorzio Informatica e Territorio – Consorzio IT. s.r.l., nella misura del 90% del capitale sociale (il restante 10% è partecipato da Padania Acque S.p.A.), società operante nella gestione di sistemi informativi per conto dei Comuni soci di SCRP S.p.A., nonché di Padania Acque;

-Biofor Energia s.r.l., società pubblico-privata, partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%, titolare e gestore di un impianto, sito in Castelleone, per la produzione di energia elettrica da biomasse (frazione umida da raccolta rifiuti urbani, liquami animali, rifiuti agro-alimentari, insilato di mais);

-S.C.S. S.r.l., partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65% del capitale sociale e da Cremasca Servizi s.r.l., holding del Comune di Crema, per il restante 35%; è la società veicolo attraverso cui SCRP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l. detengono la partecipazione del 9,047% nel capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e aderiscono al patto parasociale (di durata quinquennale, rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 12 mesi) siglato il 30 giugno 2010 con gli altri soci fondatori della stessa **Linea Group Holding S.p.A.** (A.E.M. Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A. e Cogeme S.p.A.); le pattuizioni contenute nel summenzionato patto parasociale regolano le procedure di nomina degli organi sociali e degli altri organismi di coordinamento istituiti tra i firmatari sul presupposto della suddivisione del capitale tra cinque azionisti, attribuendo la qualifica di "Quinto Azionista" ad S.C.S. s.r.l.; alla luce dell'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A. ogni atto di trasferimento delle azioni, anche per effetto di operazioni di conferimento, fusione, scissione, è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci.

- **Reindustria s.c.r.l.** partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 – euro settecentoventicinque/09).

Il responsabile dell'area tecnica
Ing. Rossi Giovanni

